Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

Art. 47

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 27/2007)

1. L'articolo 8 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:

<< Art. 8

(Cancellazione dal Registro)

- 1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione a cura della Direzione.
- 2. La cancellazione dal Registro è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro strumento informatico equipollente, al competente ufficio del registro delle imprese e all'ente cooperativo, nei seguenti casi:
- a) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;
- b) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
- c) mancato rispetto delle finalità mutualistiche;
- d) mancanza o perdita dei requisiti di iscrizione;
- e) cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese;
- f) trasformazione in altra forma societaria.>>.